



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 28/09/2020

Il giorno 28/09/2020 alle ore 21.00 presso la sede in Bologna alla Via Andrea da Faenza n. 21/2 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione NESPOLO per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- Proposta di modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore", come da circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nr. 20 del 27 dicembre 2018.

Presiede l'assemblea la Presidente del Consiglio Direttivo Sig.ra Vittoria Balandi la quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Giovanni Fornalè, che accetta.

Sono presenti i Soci Signori: Vittoria Balandi, Giovanni Fornalè, Giulia Giovagnoli, Enrico Giovagnoli, Daniela Magagnoli, Chiara Malaguti, Matteo Melotti, Paola Olivo, Enrico Malaguti, Andrea Gerardo.

Passando alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno, la Presidente informa gli intervenuti di come si renda opportuno adeguare il testo dello Statuto associativo alle caratteristiche previste dalla riforma del Terzo Settore, anche in previsione dell'eventuale qualifica dell'associazione come Ente del Terzo Settore (ETS), e dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). Il Runts serve a dare pubblicità dell'esistenza di un ETS e di alcuni dati fondamentali riguardanti la sua struttura e attività. Esso ha quindi una funzione di trasparenza e di certezza del diritto, anche con riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi. L'iscrizione nel Runts darà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e darà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

All'uopo la Presidente distribuisce agli intervenuti una bozza di quello che ella stessa, a nome del Consiglio Direttivo e di concerto con il consulente incaricato per la revisione, dottore commercialista Andrea Bonaveri, propone all'Assemblea come Statuto dell'Associazione.

U. Balandi
G. Fornalè

Associazione Nespolo
educazione in natura



Dopo breve ma esauriente discussione L'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione NESPOLO all'unanimità e senza astensione alcuna

DELIBERA

di approvare il nuovo testo di Statuto, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"
onde formarne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi null'altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 22.30 dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario

Giovanni Fornalè

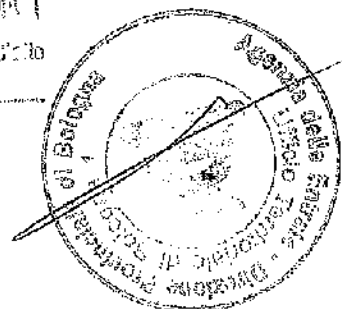
G. Fornalè

La Presidente

Vittoria Balandi

V. Balandi

AGENZIA REGIONALE FIDUCIARIA - SEZIONE DI BOLOGNA
E
Registrato al N. 7192 del 3



21/10/2020

STATUTO ASSOCIAZIONE "NESPOLO"

DEFINIZIONE E FINALITÀ

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.

- ART. 1 -

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata "NESPOLO APS".

L'Associazione ha la sede legale in Comune di Bologna, Via Andrea da Faenza n° 21/2.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

FINALITÀ, OBIETTIVI E ATTIVITÀ.

- ART. 2 -

L'Associazione, che opera senza fini di lucro e con finalità ricreative, culturali, educative e per il perseguimento delle altre attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha lo scopo di svolgere le attività di utilità sociale elencate di seguito da svolgere a favore dei propri associati come pure di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati ispirandosi a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

Le finalità dell'Associazione sono la tutela ambientale e la promozione della salute della persona, aspetti che si integrano e supportano a vicenda nella realizzazione delle attività. Attraverso una relazione integrale con la natura, cioè multisensoriale, intellettuale ed emotiva, si educa al rispetto verso il Vivente e, quindi, alla tutela dell'ambiente e della biodiversità; contemporaneamente, vivendo in armonia con gli elementi naturali, si promuove il ben-essere della persona.

L'obiettivo dell'Associazione è dunque favorire la costruzione di una relazione emotiva e duratura con la natura, fondata sul piacere e sul rispetto, nella convinzione che questa relazione renderà i bambini di oggi degli adulti più sensibili ai temi della conservazione ambientale, e avvicinerà gli adulti alla natura attraverso un profondo rapporto con essa.

Allo stesso tempo, la possibilità di vivere esperienze continuative nella natura, a tutte le età, contribuisce al benessere della persona, costruendo le basi per la tutela della salute anche negli anni successivi, prevenendo l'insorgenza di diversi disturbi e malattie, abbassando i livelli di stress, riducendo i rischi infettivi e favorendo il rilassamento di corpo e mente. Lo "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale" è infatti la definizione che l'OMS dà di salute, quale diritto alla base di tutti gli altri diritti fondamentali. L'associazione Nespolo propone un modello di rispetto assoluto dei bisogni psico-fisici della persona che si coniuga con la missione di tutela dell'ambiente e di sviluppo della coscienza ambientale.

Per il conseguimento degli scopi l'Associazione organizza e promuove esperienze all'aria aperta tramite attività di vario genere e durata, rivolte ad un ampio pubblico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. organizzazione di eventi e proposte continuative nel campo delle attività all'aria aperta e della promozione della salute, attraverso il contatto e la relazione con la natura, quali passeggiate, visite guidate, giornate di gioco, centri estivi e invernali, campeggi e vacanze;
2. studio e ricerca finalizzata all'approfondimento della validità e del valore dell'outdoor education e al miglioramento del metodo adottato;
3. attività culturali e didattiche quali convegni, conferenze, seminari, proiezioni di film e documenti;



G. Fornaci

U. Baldi

4. corsi di aggiornamento teorico/pratici e istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
5. attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e ricerche compiute, di libri ed accessori, articoli, riviste, traduzione di libri.

Le attività, rivolte a bambini ed adulti, si ispirano alle esperienze di pedagogia nella natura e pedagogia del bosco realizzate nel nord Europa, alle teorie della psicologia ad orientamento sistemico e relazionale, ai paradigmi della psicologia delle emozioni ed ai principi dell'ecopsicologia, nonché a quelli della *network medicine*. Si tratta di vere immersioni nella natura, caratterizzate dalla centralità dei bisogni della persona e dalla presenza di un accompagnatore esperto, osservatore e facilitatore, mediatore tra individuo e ambiente, capace di cogliere bisogni e peculiarità di ciascuno per accompagnarlo in maniera specifica nelle sue esplorazioni e conoscenze del contesto naturale e di quello relazionale. Grande importanza è riservata alla cura degli ambienti naturali e delle relazioni, come aspetti protettivi e di promozione della salute e del benessere individuale e collettivo.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscriverne in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Per gli scopi descritti l'Associazione può inoltre:

1. raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
2. dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali;
3. svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo svolgere l'attività di gestione, conduzione di impianti, strutture, servizi rivolti all'infanzia, campeggi, aree attrezzate all'aperto, oasi, aree verdi, giardini e parchi naturali;
4. attuare propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di enti pubblici e privati.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

SOCI

- ART. 3 -

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Può diventare socio qualunque persona fisica, persona giuridica o Ente non avente scopo di lucro o economico che si riconosca nel presente Statuto.

Agli aspiranti soci è richiesta l'accettazione dello Statuto e di eventuali regolamenti interni.

Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente.



UtoBald

Epi Fornia

- ART. 4 -

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, l'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso di domanda presentata da minori di età, essa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

- ART. 5 -

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

- ART. 6 -

I soci hanno diritto:

1. a frequentare i locali sede dell'Associazione ed a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione stessa;
2. a riunirsi in assemblea per discutere e votare, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, sulle questioni riguardanti l'Associazione; in particolare in merito all'approvazione del Bilancio, all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
3. ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

- ART. 7 -

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile o rimborsabile né rivalutabile.

- ART. 8 -

La qualifica di socio si perde per:

1. decesso qualora si tratti persona fisica;
2. messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita ad un soggetto diverso dalla persona fisica;
3. mancato pagamento della quota sociale;
4. recesso od esclusione.



G. Fornati

U. Baldi

5. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto dall'iscrizione sul Libro dei Soci.
6. I soci sono esclusi con delibera del Consiglio Direttivo da comunicarsi mediante lettera raccomandata, per i seguenti motivi:
7. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
8. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
9. quando in qualunque modo arrechino o possano arrecare gravi danni anche morali all'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o dal diverso termine stabilito per la corresponsione, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Ogni provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che verrà convocata. A tale Assemblea dovrà essere invitato il Socio escluso col quale si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti che hanno portato all'esclusione.

I Soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO - BILANCIO

- ART. 9 -

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui al presente articolo, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

- ART. 10 -

L'esercizio sociale va dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro 4 (quattro) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.



Uto Baldi

G. Fornari

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ORGANI SOCIALI

- ART. 11 -

Sono organi sociali:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Vice Presidente;
6. l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEE

- ART. 12 -

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle deliberazioni assunte assemblearmente.

L'Assemblea dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso esposto presso la sede dell'Associazione per almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata o tramite comunicazione scritta da inviarsi ai Soci anche tramite fax o email almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi la chiusura dell'esercizio per l'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne allorché ne faccia richiesta motivata con l'indicazione delle materie da trattare l'Organo di Controllo (se nominato) o almeno un decimo dei soci.

In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno della prima ed eventualmente della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno rispetto alla prima convocazione.

Nelle Assemblee il diritto di voto spetta agli Associati in regola con il versamento della quota associativa iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei Soci. Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, un socio.

- ART. 13 -

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto, nonché su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'assemblea Straordinaria.

In particolare sono compiti riservati all'Assemblea Ordinaria:

1. eleggere il Consiglio Direttivo;
2. eleggere l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;



G. Fornati

U. Baldi

3. approvare il bilancio;
4. approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
5. approvare gli eventuali regolamenti;
6. deliberare in merito all'esclusione dei Soci;
7. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati mediante delega la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati mediante delega e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

- ART. 14 -

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria convocata per deliberare sulle modificazioni Statutarie sia in prima che in seconda convocazione delibera con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati mediante delega.

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati presenti o rappresentati mediante delega.

- ART. 15 -

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o in caso di assenza di entrambi dalla persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dovranno essere riportate su un libro verbali a cura del Segretario la cui nomina spetta all'Assemblea, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei Soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

- ART. 16 -

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei soci fra i Soci che ne hanno diritto.

La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

- ART. 17 -

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ed in assenza dal Vice Presidente o in caso di assenza di entrambi dal membro anziano.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



Uttobald

E. Fornari

- ART. 18 -

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri per la gestione della stessa.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

A tal fine il Consiglio Direttivo deve, a titolo esemplificativo:

1. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
2. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
3. predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
4. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
5. compilare i progetti per l'impiego del residuo di Bilancio;
6. stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
9. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvedere al coordinamento delle stesse.

- ART. 19 -

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica della nomina da parte dell'assemblea dei Soci immediatamente successiva. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE e SEGRETARIO

- ART. 20 -

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale pertanto rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposte a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

In caso di sue dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

- ART. 21 -

Il Segretario coordina l'attività dell'associazione e assume le necessarie iniziative per la sua continuità; è responsabile della gestione amministrativa dell'associazione e cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne cura la trascrizione sul libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.



G. Farnato

U. Baldi

ORGANO DI CONTROLLO

- ART. 22 -

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

1. esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
3. esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
4. verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- ART. 23 -

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa solo con le modalità e le maggioranze previste dall'articolo 14 ultimo comma.

La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento nominerà un liquidatore scelto anche tra i non soci.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.



U. Baldi

G. Fornaci

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

- ART. 24 -

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci revisori, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

FORO COMPETENTE

- ART. 25 -

Qualora insorgessero controversie tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, per la cui definizione possa essere fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria è competente il Foro di Bologna.

NORME TRANSITORIE

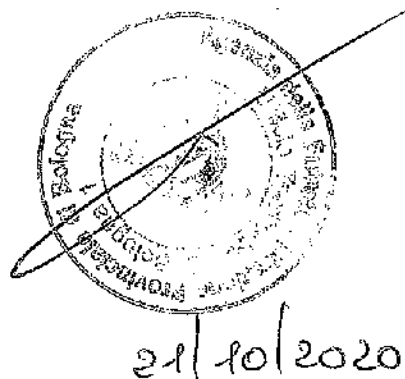
- ART. 26 -

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno o produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del

D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.



21/10/2020



E. Fornaci

U. Baldi